



Wolters Kluwer

Dottrina Per il Lavoro
dplmodena.it

L'Economia
del CORRIERE DELLA SERA

TRASFERTA E TRASFERTISMO

A cura di
Vitantonio Lippolis

Le seguenti considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.



Trasferta

Si concretizza in uno “spostamento” provvisorio temporaneo del lavoratore (*nell'interesse e su disposizione unilaterale del datore di lavoro*) in un luogo di lavoro differente da quello in cui espleta abitualmente l’attività lavorativa, cui rimane, tuttavia, funzionalmente collegato.



(art. 51, co. 5 TUIR)



Trasferta: rimborsi e indennità

Analitico

Non concorrono al reddito:

- Le spese (documentate) di viaggio, trasporto vitto e alloggio;
- Altre spese (lavanderia, parcheggio, ecc.) nel limite di € 15,49 in Italia ed € 25,82 all'estero al giorno

Forfettario

Non concorrono al reddito:

- € 46,48 al giorno in Italia;
- € 77,47 al giorno all'estero;
- I rimborsi analitici di viaggio e trasporto;

Il rimborso kilometrico è esente

Misto

Non concorrono al reddito (vitto o alloggio rimborsato analiticamente):

- Le spese (documentate) di viaggio, vitto o alloggio;
- Le indennità di trasferta: € 30,99 in Italia (2/3 di € 46,48); € 51,65 all'estero (2/3 di € 77,47)
→ al giorno

Non concorrono al reddito (vitto e alloggio rimborsato analiticamente):

- Le spese (documentate) di viaggio, vitto e alloggio;
- Le indennità di trasferta: € 15,49 in Italia (1/3 di € 46,48); € 51,65 all'estero (1/3 di € 77,47)
→ al giorno

(art. 51, co. 5 DPR n. 917/1986)

Trasfertista

Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità (...), concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare (*es. lavoratori delle imprese edili, funzionari commerciali, installatori e manutentori d'impianti, autisti di linea extraurbana*).



Con decreto del MEF, di concerto col MLPS, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della specifica disposizione; tale provvedimento, di fatto, non è mai stato emanato.

(art. 51, co. 6 DPR n. 917/1986)



Trasferta vs. Trasfertismo

Trasferta

(art. 51, co. 5, TUIR)

E' lo spostamento provvisorio e temporaneo del lavoratore in un luogo di lavoro differente da quello in cui svolge abitualmente l'attività lavorativa.

Trasfertismo

(art. 51, co. 6, TUIR)

La normale attività lavorativa si svolge al di fuori di una sede di lavoro prestabilita e viene corrisposta, in relazione a questa modalità, un'indennità o una maggiorazione di retribuzione.



Wolters Kluwer

Dottrina Per il Lavoro
dplmodena.it

L'Economia
del CORRIERE DELLA SERA

Trasferta e trasfertismo

- **In caso di trasferta** le somme corrisposte hanno carattere **restitutorio**, in quanto volte a compensare il lavoratore per il disagio derivante dal temporaneo svolgimento della prestazione lavorativa presso una sede diversa dal luogo di lavoro, (*cfr. Cass. sent. n. 27826 del 30 dicembre 2009*);
- **Per i lavoratori c.d. trasfertisti**, le somme erogate hanno natura **retributiva**, essendo legate al peculiare atteggiarsi della prestazione lavorativa (*cfr. Cass. sent. n. 5289 del 6 marzo 2014*).



(MLPS nota n. 11.885 del 14/06/2016)



Interpretazione autentica

I lavoratori trasfertisti rientranti nella disciplina di cui all'art. 51, co. 6, del TUIR sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

- Mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
- Svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
- Correspondence al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.



In mancanza di uno solo dei requisiti di cui sopra al lavoratore, ove ne ricorrono le condizioni, dev'essere riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui all'art. 51 co. 5, del TUIR.

(art. 7-quinquies, Legge n. 225 del 01/12/2016)

Efficacia retroattiva?



L'art. 7-*quinquies*, Legge n. 225/2016 non si limita a chiarire il significato dell'art. 51, co. 6 del TUIR ma sembra avere una portata innovativa in quanto pone l'indispensabile requisito dell'indennità da riconoscere in *"misura fissa"* in origine non previsto e non potrebbe quindi che disporre soltanto per l'avvenire e non anche per il passato (il testo normativo difatti recita *"anche se corrisposte con carattere di continuità"*).

(C. Cass. Sez. Lavoro, Ordinanza n. 9731 del 18/04/2017)

Il pronunciamento delle Ss.Uu. della Corte di Cassazione



- “...in materia di trattamento contributivo dell’indennità di trasferta, alla stregua dei criteri di interpretazione letterale, storica, logico-sistematica e teleologica, l’espressione “anche se corrisposta con carattere di continuità” deve essere intesa, nel senso che l’eventuale continuatività della corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica l’assoggettabilità al regime contributivo (e fiscale) meno gravoso (di quello stabilito in via generale per la retribuzione imponibile), rispettivamente previsto dalle citate disposizioni”.
- Difatti, “...con l’art. 7-quinquies cit. è stata ristabilita un’interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore, che, con l’inciso “anche se ...”, aveva manifestato l’intenzione di ampliare e non di restringere l’ambito di applicabilità del regime contributivo più favorevole. Ne deriva che il suddetto intervento legislativo risulta conforme ai principi costituzionali della ragionevolezza e della tutela del legittimo affidamento nella certezza della situazioni giuridiche, cioè a “principi di preminente interesse costituzionale”



La disposizione interpretativa contenuta nell’art. 7-quinquies può legittimamente riverberare i propri effetti anche relativamente alle indennità eventualmente elargite prima dell’entrata in vigore della Legge n. 225/2016.

(C. Cass. Sez. Unite, Sent. n. 27093 del 24/10/2017)

Regime sanzionatorio

Nel caso in cui il datore di lavoro registri sul LUL in maniera non corretta le voci relative alla trasferta o al trasfertismo rischia di incorrere:

- **Nei previsti recuperi contributivi (*fiscali e previdenziali*) sulle somme ricondotte a retribuzione;**
- **Nelle sanzioni amministrative** conseguenti alla violazione della “infedele registrazione”;



(MLPS nota n. 11.885 del 14/06/2016)

Regime sanzionatorio

La sanzione di infedele registrazione dei dati andrà applicata tutte le volte che il personale ispettivo accerti una difformità tra la realtà fattuale e quanto registrato sul LUL, vale a dire:

- In presenza di una indennità registrata riconducibile a trasferta in realtà mai effettuata (*emolumenti che vengono corrisposti per occultare retribuzioni erogate ad altro titolo e con finalità presumibilmente elusiva, es. registrazione sotto la voce "trasferta Italia" di compensi relativi ad ore di lavoro straordinario svolte*);
- Registrazione, sotto la voce trasferta, di emolumenti corrisposti per compensare le prestazioni lavorative in realtà svolte dai trasfertisti (*per i quali è previsto un regime contributivo di minor favore*).



(MLPS nota n. 11.885 del 14/06/2016)



Libro Unico del Lavoro - Sanzioni

- Omessa registrazione dei dati dei lavoratori
- Infedele registrazione dei dati dei lavoratori



- la violazione riguarda fino a 5 lavoratori ovvero un periodo fino a 6 mesi
- la violazione riguarda un numeri di lavoratori compreso tra 6 e 10 ovvero un periodo da 7 a 12 mesi
- la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 12 mesi

(Art. 22, co 5,D.Lgs. n. 151/2015; art. 39, co. 7 D.L. n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008)



Registrazione dei rimborси spese sul LUL

Sul libro unico del lavoro vanno sempre eseguite le annotazioni relative ai rimborsi spese anche se esenti fiscalmente e contributivamente.

L'annotazione può prevedere l'indicazione dei soli importi complessivi specificati, con il sistema del documento o riepilogativo più di lista approntato a parte.



La mancata annotazione di importi marginali o non ricorrenti potrà non essere di regola sanzionata se è esclusa qualsiasi incidenza di carattere contributivo e fiscale e con obbligo di dettaglio analitico delle attività aziendali al riguardo.

(MLPS Vademedum sul LUL del 05/12/2008)